

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 29 maggio 2008

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

<u>Regolamento n. 274/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che modifica il regolamento n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali</u>	Pag. 5
<u>Regolamento n. 275/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che modifica il regolamento n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune</u>	» 7
<u>Regolamento n. 276/2008 della Commissione, del 26 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli</u>	» 9
<i>Pubblicati nel n. L 85 del 27 marzo 2008</i>	
<u>Regolamento n. 277/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli</u>	» 11
<u>Regolamento n. 278/2008 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — del 27 marzo 2008, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali</u>	» 13
<u>Regolamento n. 279/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali</u>	» 15
<u>Regolamento n. 280/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento n. 900/2007</u>	» 17
<u>Regolamento n. 281/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento n. 1060/2007</u>	» 18
<u>Regolamento n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclati destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento n. 2023/2006</u>	» 19
<u>Regolamento n. 283/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, recante sostituzione dell'allegato I del regolamento n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America</u>	» 29
<u>Regolamento n. 284/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lingot du Nord (IGP), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (IGP), Marrone di Roccadaspide (IGP)]</u>	» 31

Regolamento n. 285/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	Pag. 33
<i>Pubblicati nel n. L 86 del 28 marzo 2008</i>	
Regolamento n. 286/2008 della Commissione, del 28 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	» 35
Regolamento n. 287/2008 della Commissione, del 28 marzo 2008, relativo alla proroga del periodo di validità di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3, del regolamento n. 1702/2003	» 37
<i>Pubblicati nel n. L 87 del 29 marzo 2008</i>	

DIRETTIVE

Direttiva n. 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione	Pag. 39
Direttiva n. 2008/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione	» 43
Direttiva n. 2008/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione	» 45
Direttiva n. 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che abroga la direttiva 84/539/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria	» 47
Direttiva n. 2008/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione	» 48
Direttiva n. 2008/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/83/CE relativa all'assicurazione sulla vita, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione	» 50
Direttiva n. 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione	» 52
Direttiva n. 2008/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 91/675/CEE del Consiglio, che istituisce un comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione	» 54
Direttiva n. 2008/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione	» 56
Direttiva n. 2008/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione	» 60
<i>Pubblicate nel n. L 76 del 19 marzo 2008</i>	
Direttiva n. 2008/39/CE della Commissione, del 6 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	» 62
<i>Pubblicata nel n. L 63 del 7 marzo 2008</i>	

Direttiva n. 2008/40/CE della Commissione, del 28 marzo 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron	Pag. 70
<i>Pubblicata nel n. L 87 del 29 marzo 2008</i>	
Direttiva n. 2008/41/CE della Commissione, del 31 marzo 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva cloridazon.	» 74
<i>Pubblicata nel n. L 89 del 1 aprile 2008</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 274/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Le merci importate in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (TDC) conformemente al regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio ⁽¹⁾ non avranno verosimilmente ripercussioni negative significative sull'industria comunitaria date le restrizioni in materia di quantitativi o valori importati, di uso e/o di controlli doganali successivi all'importazione. Occorre pertanto escludere le importazioni di merci che beneficiano della franchigia doganale dall'applicazione delle misure di difesa commerciale imposte in virtù dell'articolo 133 del trattato.

(2) Le importazioni di effetti e oggetti mobili destinati all'arredamento di una residenza secondaria sono soggette alle stesse restrizioni e agli stessi controlli delle medesime merci importate da persone fisiche che trasferiscono il loro luogo di residenza normale da un paese terzo. Nonostante creino lo stesso onere amministrativo per gli importatori e per le amministrazioni doganali degli Stati membri, le importazioni del primo tipo non beneficiano dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), a

differenza di quelle del secondo. Inoltre, i vantaggi economici di una franchigia doganale per le importazioni di effetti e oggetti mobili destinati all'arredamento di una residenza secondaria sono modesti in confronto ai costi supplementari dei controlli. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni relative alla franchigia doganale per tali merci.

(3) Il valore limite di 22 ECU stabilito all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 918/83 non è stato aumentato dal 1991, mentre i dazi doganali nello stesso periodo sono stati notevolmente ridotti o addirittura aboliti. È opportuno di conseguenza aumentare il valore limite per le spedizioni di valore trascurabile.

(4) Per garantire che le importazioni di merci esenti da IVA contenute nei bagagli personali dei viaggiatori non vengano assoggettate a dazi doganali, occorre modificare le disposizioni relative a tali importazioni contemplate dal regolamento (CEE) n. 918/83 per tener conto della direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise di merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi ⁽²⁾. È pertanto opportuno concedere una franchigia doganale ove la normativa nazionale in materia di IVA, attuata in conformità della direttiva 2007/74/CE, preveda un'esenzione dall'IVA. A tale riguardo è necessario assicurare che le stesse disposizioni in materia di franchigia doganale siano applicate nei territori elencati all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽³⁾.

(5) Il regolamento (CEE) n. 918/83 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

⁽¹⁾ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 918/83 è così modificato:

(1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento determina i casi nei quali, a motivo di circostanze particolari, è accordata, secondo i casi, una franchigia dai dazi all'importazione o dai dazi all'esportazione o la deroga alle misure adottate sulla base dell'articolo 133 del trattato al momento dell'immissione in libera pratica di merci nel territorio doganale della Comunità o della loro esportazione dal medesimo.»;

(2) nel capitolo I, il titolo IV è soppresso;

(3) all'articolo 27, il valore di 22 ECU è sostituito da 150 EUR;

(4) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione, purché tali importazioni siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma di disposizioni del diritto nazionale adottate in conformità della direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (*).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Le merci importate nei territori elencati all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (**) sono soggette alle stesse disposizioni in materia di franchigia doganale delle merci importate in qualsiasi altra parte del territorio dello Stato membro interessato.

(*) GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6.

(**) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).».

(5) gli articoli da 46 a 49 sono soppressi;

(6) all'articolo 127 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Le merci che possono essere importate in regime di franchigia doganale in conformità del presente regolamento non sono soggette neanche a restrizioni quantitative applicate in virtù di misure adottate sulla base dell'articolo 133 del trattato.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC

REGOLAMENTO (CE) N. 275/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(4) Considerato l'andamento dell'inflazione all'interno e all'esterno della Comunità per i prodotti importati normalmente in questi casi e visto il numero crescente di viaggiatori e di spedizioni private, è opportuno aumentare il massimale a 700 EUR al fine di facilitare lo sdoganamento in tali casi.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(1) Il titolo II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, prevede l'applicazione di un dazio forfettario del 3,5 % ad valorem alle merci contenute in piccole spedizioni inviate da un privato a un altro privato o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore totale di dette merci non superi, per spedizione o per viaggiatore, 350 EUR.

(2) Il dazio forfettario del 3,5 % ad valorem e il massimale di 350 EUR sono stati stabiliti dal regolamento (CE) n. 866/97 del Consiglio, del 12 maggio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto concerne le disposizioni preliminari della nomenclatura tariffaria e statistica ⁽²⁾. Da allora queste disposizioni non sono più state modificate.

(3) Dal 1997 le aliquote del dazio doganale per le merci normalmente importate dai viaggiatori nei loro bagagli personali o contenute in piccole spedizioni inviate da un privato a un altro privato sono state ridotte di circa il 20 %. È pertanto appropriato ridurre l'aliquota forfettaria di un punto percentuale, portandola al 2,5 %. È opportuno che tale aliquota sia applicata solo alle merci importate per le quali la tariffa doganale comune non reca la menzione «esenzione».

L'allegato I, parte prima, titolo II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

1) il punto D.1 è sostituito dal seguente:

«1. Un dazio forfettario del 2,5 % ad valorem è applicabile alle merci contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Il dazio forfettario del 2,5 % è applicabile quando il valore intrinseco delle merci soggette ai dazi all'importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 700 EUR.

Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci per le quali nella tabella dei dazi figura la menzione «esenzione» e le merci comprese nel capitolo 24 contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell'articolo 31 o nell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ^(*).

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 124 del 16.5.1997, pag. 1.

^(*) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.»

2) nel punto D.3 i termini «negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83» sono sostituiti dai termini «negli articoli da 29 a 31 e nell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83»;

3) nel punto D.4 «350 EUR» è sostituito da «700 EUR»;

4) nel punto D.5 «350 EUR» è sostituito da «700 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC

REGOLAMENTO (CE) N. 276/2008 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 2008****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	56,9
	MA	46,9
	TN	123,3
	TR	109,9
	ZZ	84,3
0707 00 05	JO	196,3
	MA	69,9
	MK	99,4
	TR	141,9
	ZZ	126,9
0709 90 70	MA	55,7
	TR	107,4
	ZZ	81,6
0805 10 20	EG	45,0
	IL	54,1
	MA	54,6
	TN	53,7
	TR	56,9
	ZZ	52,9
0805 50 10	IL	106,7
	TR	119,8
	ZA	133,3
	ZZ	119,9
0808 10 80	AR	102,6
	BR	82,4
	CA	103,7
	CL	94,2
	CN	79,3
	MK	39,9
	US	115,3
	UY	55,2
	ZA	62,3
	ZZ	81,7
0808 20 50	AR	78,8
	CL	76,9
	CN	63,2
	ZA	93,7
	ZZ	78,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 277/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	56,9
	MA	49,2
	TN	123,3
	TR	88,7
	ZZ	79,5
0707 00 05	JO	178,8
	MA	69,9
	MK	99,4
	TR	175,7
	ZZ	131,0
0709 90 70	MA	52,7
	TR	137,5
	ZZ	95,1
0805 10 20	EG	46,0
	IL	57,7
	MA	55,0
	TN	57,2
	TR	56,9
	ZZ	54,6
0805 50 10	IL	116,0
	TR	132,0
	ZA	133,3
	ZZ	127,1
0808 10 80	AR	94,3
	BR	85,2
	CA	103,3
	CL	80,1
	CN	91,7
	MK	39,9
	US	116,2
	UY	70,2
	ZA	66,6
	ZZ	83,1
0808 20 50	AR	77,5
	CL	87,7
	CN	53,0
	ZA	86,3
	ZZ	76,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 278/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2008

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 28 marzo 2008

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	25,85 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	25,85 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	25,85 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	25,85 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2811
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	28,11
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	28,11
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	28,11
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2811

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00 — tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

- paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (*), Montenegro, Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(1) Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell'allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.

REGOLAMENTO (CE) N. 279/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2008

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.
- (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del

regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾.

- (5) Le restituzioni all'esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all'esportazione per tali destinazioni.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1º ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 28 marzo 2008

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg sostanza secca	28,11
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	28,11
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2811
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	28,11
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2811
1702 90 95 9100	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2811
1702 90 95 9900	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2811 ⁽¹⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	28,11
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2811

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00 — tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

- paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (*), Montenegro, Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

⁽¹⁾ L'importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 280/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2008

recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 ⁽²⁾, prevede che siano indette gare parziali.
- (2) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nel-

l'ambito della gara parziale che scade il 27 marzo 2008, è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 27 marzo 2008, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 33,106 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 148/2008 della Commissione (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 9).

REGOLAMENTO (CE) N. 281/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2008

recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese ⁽²⁾, prevede che siano indette gare parziali.

(2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 e previo esame delle offerte presentate nell'ambito della gara parziale che scade il 26 marzo

2008, è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 26 marzo 2008, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 è di 423,48 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 148/2008 della Commissione (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 9).

REGOLAMENTO (CE) N. 282/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2008

relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽²⁾ promuove il recupero e l'incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero dell'energia e il riciclo dei rifiuti di imballaggio.

(2) Il regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce i principi generali per l'eliminazione delle differenze tra le leggi degli Stati membri riguardanti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti e dispone all'articolo 5, paragrafo 1, l'adozione di misure specifiche per gruppi di materiali e articoli. Secondo il suddetto regolamento l'armonizzazione delle norme relative ai materiali e agli oggetti di plastica deve essere considerata una priorità.

(3) La direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽³⁾ stabilisce le norme per i materiali e gli oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti.

⁽¹⁾ GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/20/CE (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/19/CE (GU L 91 del 31.3.2007, pag. 17).

(4) I rifiuti di imballaggi di plastica possono contenere residui dagli impieghi precedenti e contaminanti provenienti da usi impropri e da sostanze non autorizzate. È pertanto necessario stabilire disposizioni speciali per garantire che i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

(5) Il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari ⁽⁴⁾ stabilisce le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione per i gruppi di materiali e di oggetti destinati al contatto con gli alimenti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 1935/2004 e per le combinazioni di tali materiali ed oggetti e di materiali ed oggetti riciclati che possono essere utilizzate nella produzione di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti.

(6) I rifiuti plastici possono essere trattati meccanicamente per produrre materiali od oggetti riciclati oppure possono essere ridotti a monomeri e oligomeri mediante la depolimerizzazione chimica. I monomeri e gli oligomeri risultanti dalla depolimerizzazione chimica non devono essere trattati diversamente dai monomeri prodotti mediante sintesi chimica. Quindi rientrano nell'autorizzazione dei monomeri e degli additivi di cui alla direttiva 2002/72/CE e devono essere conformi alle specifiche e ai criteri di purezza stabiliti dalla suddetta direttiva. È pertanto opportuno escluderli dal campo di applicazione del presente regolamento.

(7) Ritagli e scarti dalla produzione di materiali plastici destinati al contatto con gli alimenti, che non sono stati a contatto con alimenti o altrimenti contaminati, e vengono fusi nuovamente in loco per fabbricare nuovi prodotti o venduti ad un terzo nell'ambito di un sistema di controllo della qualità conforme alle buone pratiche di fabbricazione di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006, sono considerati adatti per le applicazioni destinate al contatto con gli alimenti e vanno pertanto esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Tutti gli altri ritagli e scarti dalla produzione di materiali plastici destinati al contatto con gli alimenti sono inclusi nel campo di applicazione del presente regolamento.

⁽⁴⁾ GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75.

- (8) La plastica riciclata utilizzata dietro una barriera funzionale di plastica a norma della direttiva 2002/72/CE non deve essere soggetta alla procedura di autorizzazione di cui al presente regolamento. Le norme stabilite dalla direttiva 2002/72/CE per le sostanze impiegate dietro una barriera funzionale di plastica sono considerate sufficienti a garantire la sicurezza anche delle plastiche riciclate utilizzate dietro una barriera funzionale.
- (9) La direttiva 2002/72/CE istituisce gli elenchi delle sostanze autorizzate per l'impiego nella fabbricazione di materiali od oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti. La sicurezza di tali sostanze è stata valutata, e limiti di migrazione sono stati stabiliti per l'uso sicuro. Per garantire lo stesso livello di sicurezza dei materiali e degli oggetti di plastica riciclati vanno aggiunti alle plastiche riciclate solo monomeri e additivi autorizzati; inoltre i loro limiti di migrazione devono essere rispettati anche dai materiali plastici riciclati destinati al contatto con gli alimenti.
- (10) La direttiva 2002/72/CE prevede una dichiarazione di conformità e la documentazione di supporto per garantire che le informazioni pertinenti sull'uso sicuro delle plastiche sia comunicata tra operatori del settore e alle autorità competenti. Tali norme generali sono valide anche per le plastiche riciclate; quindi vanno applicate anche ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti.
- (11) Solo la combinazione della caratteristica della materia prima, dell'efficienza della selezione e dell'efficacia del processo per ridurre la contaminazione insieme all'impiego definito delle plastiche riciclate possono garantire la sicurezza dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata. Tali criteri sono specifici al tipo di plastica e al processo di riciclo applicato. È fattibile la valutazione di tutti questi aspetti messi insieme solo se si procede ad una valutazione individuale dei processi di riciclo, seguita da un'autorizzazione individuale.
- (12) La sicurezza delle plastiche può essere garantita solo se il processo di riciclo è in grado di produrre una qualità riproducibile delle plastiche riciclate. Il controllo è possibile mediante l'applicazione di un sistema efficace di assicurazione della qualità. Quindi vanno immesse nel mercato solo le plastiche riciclate mediante un processo di riciclo gestito da un sistema efficace di assicurazione della qualità.
- (13) La direttiva 2002/72/CE istituisce l'elenco di monomeri e di sostanze di partenza autorizzati ad esclusione di tutti gli altri (lista positiva) da utilizzare nella produzione di materiali o oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti e quindi solo i materiali e gli oggetti conformi alle prescrizioni della suddetta direttiva vanno utilizzati come materia prima per il processo di riciclo. Tale obiettivo può essere realizzato mediante una raccolta differenziata degli articoli di plastica prima del riciclo. Per taluni materiali, viste le loro proprietà fisico-chimiche, ad esempio le poliolefine, potrebbe risultare necessaria un'efficienza del 100 % nella raccolta differenziata per garantire la conformità della plastica riciclata alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004. Tale efficienza può essere raggiunta in cicli di prodotto che sono all'interno di una catena chiusa e controllata. Per gli altri materiali, ad esempio il PET, la sicurezza della plastica riciclata può essere garantita con una minore efficienza di selezione per quanto riguarda l'utilizzo precedente a contatto con gli alimenti, realisticamente raggiungibile mediante sistemi di raccolta differenziata per strada. L'efficienza di selezione necessaria per ciascun materiale deve essere determinata caso per caso.
- (14) I rifiuti plastici possono essere contaminati da sostanze provenienti dall'utilizzazione precedente o dall'uso improprio delle plastiche o da sostanze provenienti da plastiche non destinate al contatto alimentare. Poiché non è possibile conoscere tutti i possibili tipi di contaminazione e visto che tipi diversi di plastiche hanno capacità diverse di assorbire e rilasciare sostanze contaminanti, non è possibile stabilire caratteristiche definite per il prodotto finale applicabili a tutti i tipi di plastiche riciclate. Quindi una caratterizzazione della materia prima insieme a un processo adatto a rimuovere possibili sostanze contaminanti sono necessari per controllare la sicurezza del prodotto finale.
- (15) Nel caso del trattamento meccanico che riduce a piccoli pezzi e pulisce i rifiuti plastici, è necessaria una cura particolare per rimuovere le sostanze contaminanti. Il processo di riciclo deve dimostrare che può ridurre efficacemente la contaminazione potenziale ad un livello che non rappresenta un rischio per la salute umana. Le sostanze contaminanti devono migrare solo a livelli comparabili o largamente inferiori ai livelli dimostrati nelle prove del particolare processo di riciclo o in altre prove analitiche appropriate e devono essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004. Una valutazione di sicurezza deve verificare che il processo di riciclo soddisfi tali condizioni. In alternativa, per i materiali e gli oggetti che non vanno riempiti, quali casse e pallet che sono trattati in cicli di prodotti in una catena chiusa e controllata in cui tutte le fasi di fabbricazione, distribuzione e utilizzo sono controllate, può essere sufficiente dimostrare che la contaminazione può essere esclusa qualora siano utilizzati esclusivamente a contatto con alimenti secchi, come ad esempio i prodotti ortofrutticoli.
- (16) Taluni tipi di materiali e oggetti di plastica fabbricati con plastiche riciclate possono essere adatti al contatto con alcuni tipi specifici di alimenti in condizioni particolari. Una valutazione di sicurezza deve determinare quali siano questi materiali e oggetti e le condizioni di contatto appropriate.

- (17) Le differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali relative alla valutazione della sicurezza e all'autorizzazione di processi di riciclo utilizzati nella produzione di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti possono ostacolare la libera circolazione dei suddetti materiali e oggetti, creando condizioni di concorrenza inique e sleali. È pertanto opportuno istituire a livello comunitario una procedura di autorizzazione in base alla procedura di autorizzazione di cui agli articoli da 9 a 12 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
- (18) La procedura di autorizzazione di cui agli articoli da 9 a 12 del regolamento (CE) n. 1935/2004 è destinata all'autorizzazione delle sostanze. Nel presente regolamento è opportuno introdurre modifiche a tale procedura in modo da adeguarla all'autorizzazione dei processi di riciclo. Tali modifiche riguardano le norme procedurali specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 1935/2004.
- (19) È opportuno che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») esegua una valutazione della sicurezza del processo di riciclo. Al fine di informare il richiedente dei dati da fornire per la valutazione di sicurezza, l'Autorità deve pubblicare una guida dettagliata relativa alla preparazione e alla presentazione della domanda.
- (20) La valutazione della sicurezza del processo di riciclo deve essere seguita da una decisione di gestione dei rischi che determini l'opportunità di autorizzare il processo in questione. Tale decisione deve essere adottata conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004 in modo da garantire una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.
- (21) Il processo di riciclo è specifico all'impresa per quanto riguarda la tecnologia e i parametri di processo impiegati. Quindi vanno rilasciate solo autorizzazioni specifiche al processo. Di conseguenza occorre adattare la procedura di autorizzazione prevista negli articoli da 9 a 12 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
- (22) A condizione che siano impiegati la tecnologia e i parametri di processo descritti nella domanda e nell'autorizzazione deve essere possibile applicare il processo in diversi siti di produzione.
- (23) Il pubblico deve essere informato dei processi di riciclo autorizzati. A tal fine va istituito un registro comunitario, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 1935/2004, dei processi di riciclo autorizzati a norma del presente regolamento, inclusa la descrizione del campo di applicazione della plastica riciclata mediante il processo autorizzato.
- (24) L'impianto di riciclo e di trasformazione deve essere soggetto all'ispezione e al controllo da parte dello Stato membro. Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾ disciplina anche il controllo ufficiale dei materiali destinati al contatto alimentare. Il modo più efficace di controllare se il processo di riciclo è applicato conformemente all'autorizzazione e se è stato disposto un sistema efficace di assicurazione della qualità è l'audit dell'impianto di riciclo da parte delle autorità competenti. Quindi i controlli ufficiali eseguiti per garantire la conformità al presente regolamento devono includere un audit a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 882/2004. Gli audit vanno effettuati nel modo più efficiente in termini di costi in modo da minimizzare l'onere amministrativo ed economico per le autorità competenti e le piccole e medie imprese.
- (25) Per garantire un controllo efficace gli Stati membri e la Commissione devono essere informati dei siti di riciclo o di produzione in cui viene applicato il processo di riciclo autorizzato.
- (26) L'industria deve avere la possibilità di indicare nell'etichetta che i loro imballaggi contengono plastiche riciclate. Tuttavia, i consumatori non devono essere tratti in inganno dall'etichetta per quanto riguarda il contenuto riciclato. Le norme per l'etichettatura delle plastiche riciclate in relazione al contenuto di plastiche riciclate sono state stabilite dalla norma EN ISO 14021. Per garantire un'informazione adeguata del consumatore sull'etichettatura delle plastiche riciclate l'industria deve seguire norme trasparenti come quelle stabilite dalla norma EN ISO 14021 o equivalente.
- ⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettificata nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4).

(27) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 prescrive una dichiarazione di conformità per i materiali e gli oggetti. I trasformatori di materiali ed oggetti di plastica riciclata devono dichiarare di utilizzare solo plastiche riciclate provenienti da un processo autorizzato e che i prodotti finali rispettano le norme comunitarie e nazionali applicabili, in particolare il regolamento (CE) n. 1935/2004 e la direttiva 2002/72/CE. Il riciclatore deve fornire al trasformatore le informazioni attestanti che la plastica riciclata è prodotta mediante un processo autorizzato e specificare il suo campo di applicazione. Quindi sia i materiali e gli oggetti finali di plastica riciclata che la plastica riciclata devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità. Le informazioni generali da fornire nella dichiarazione sono già stabilite nella direttiva 2002/72/CE. Quindi il regolamento deve solo specificare le informazioni supplementari relative al contenuto di plastiche riciclate nei materiali e negli oggetti di plastica riciclata.

(28) Considerato che molti materiali e oggetti riciclati sono già disponibili sul mercato negli Stati membri, si deve prevedere una norma che garantisca un passaggio agevole alla procedura di autorizzazione comunitaria e non provochi distorsioni dell'esistente mercato dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata. È opportuno prevedere un lasso di tempo sufficiente affinché il richiedente possa fornire all'Autorità le informazioni necessarie ai fini della valutazione della sicurezza della plastica utilizzata in questi prodotti. Occorre quindi fissare un determinato periodo di tempo («la fase iniziale di autorizzazione») durante il quale il richiedente è tenuto a presentare all'Autorità le informazioni relative ai processi di riciclo esistenti. Anche le domande di autorizzazione di nuovi processi di riciclo possono essere presentate nella fase iniziale di autorizzazione. L'Autorità deve valutare senza indugio tutte le domande riguardanti processi di riciclo esistenti e nuovi per le quali siano state presentate informazioni sufficienti durante la fase iniziale di autorizzazione.

(29) Occorre stabilire prescrizioni specifiche per i sistemi di assicurazione della qualità applicati nei processi di riciclo. Poiché l'assicurazione della qualità fa parte delle buone pratiche di produzione di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 tali prescrizioni specifiche vanno incluse nell'allegato di detto regolamento.

(30) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento è applicabile ai materiali e agli oggetti in materia plastica e le loro parti, che contengono pla-

stiche riciclate, destinati al contatto con gli alimenti conformemente all'articolo 1 della direttiva 2002/72/CE (di seguito «i materiali e gli oggetti di plastica riciclata»).

2. Il presente regolamento non è applicabile ai seguenti materiali e oggetti di plastica riciclati, a condizione che essi siano stati fabbricati a norma delle buone pratiche di fabbricazione, conformemente al regolamento (CE) n. 2023/2006:

a) i materiali e gli oggetti di plastica riciclata fabbricati con monomeri e sostanze di base derivate dalla depolimerizzazione chimica dei materiali e degli oggetti di plastica;

b) i materiali e gli oggetti di plastica riciclata fabbricati utilizzando ritagli di plastica e/o scarti della produzione a norma della direttiva 2002/72/CE, che sono riciclati all'interno del sito di produzione o utilizzati in un altro sito;

c) i materiali e gli oggetti di plastica riciclata in cui la plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale in plastica, conformemente alla direttiva 2002/72/CE.

3. I materiali e gli oggetti di plastica che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento rimangono soggetti alla direttiva 2002/72/CE.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 e alla direttiva 2002/72/CE.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) con «processo di riciclo» si intende un processo in cui i rifiuti plastici sono riciclati conformemente alla definizione di riciclo di cui al paragrafo 7 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; ai fini del presente regolamento, questo termine è limitato ai processi per la produzione di plastica riciclata;

b) con «input di materia plastica» si intendono i materiali e gli oggetti di plastica raccolti e separati dopo l'uso e impiegati come materia prima nel processo di riciclo;

- c) con «cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata» si intendono i cicli di produzione e di distribuzione in cui i prodotti circolano con un sistema controllato di riutilizzo e di distribuzione e in cui il materiale riciclato proviene unicamente dalle entità della catena, in modo da minimizzare, secondo fattibilità tecnica, il rischio di introdurre non intenzionalmente materiale esterno;
- d) con «challenge test» si intende la dimostrazione dell'efficacia di un processo di riciclo nell'eliminazione della contaminazione chimica dai materiali o dagli oggetti in plastica;
- e) con «trasformatore» si intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto, nell'azienda sotto il suo controllo, delle prescrizioni di cui al presente regolamento riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata;
- f) con «riciclatore» si intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto, nell'impresa sotto il suo controllo, delle prescrizioni di cui al presente regolamento riguardanti i processi di riciclo;

Articolo 3

Requisiti relativi ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata

1. I materiali e gli oggetti di plastica riciclata sono immessi sul mercato unicamente se contengono plastica riciclata ottenuta esclusivamente da un processo di riciclo autorizzato a norma del presente regolamento.
2. Il processo di riciclo autorizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere gestito da un sistema appropriato di assicurazione della qualità che garantisca che la plastica riciclata sia conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione.

Il sistema di assicurazione della qualità deve essere conforme alle norme dettagliate di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2023/2006.

Articolo 4

Condizioni per l'autorizzazione dei processi di riciclo

Per essere autorizzato un processo di riciclo deve rispettare le condizioni seguenti:

- a) la qualità dell'input di materia plastica deve essere caratterizzata e controllata in base a criteri prestabiliti che garantiscano la conformità dei materiali e degli oggetti finali di plastica riciclata all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004;

- b) l'input di materia plastica deve provenire da materiali e oggetti di plastica che sono stati fabbricati a norma della legislazione comunitaria sui materiali e gli oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti, in particolare la direttiva 78/42/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾ e la direttiva 2002/72/CE;

- c) i) la materia prima plastica deve provenire da un ciclo di prodotto in una catena chiusa e controllata che garantisca l'impiego di materiali e oggetti destinati esclusivamente al contatto con gli alimenti e l'assenza di contaminazione; oppure
 - ii) deve essere dimostrato con un challenge test, o mediante altri dati scientifici appropriati, che il processo è in grado di ridurre qualsiasi contaminazione dell'input di materia plastica ad una concentrazione che non rappresenti un rischio per la salute umana;
- d) la qualità della plastica riciclata deve essere caratterizzata e controllata in base a criteri prestabiliti che garantiscano la conformità dei materiali e degli oggetti finali di plastica riciclata all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004;
- e) devono essere stabilite condizioni di impiego della plastica riciclata in modo da garantire che i materiali e gli oggetti di plastica riciclata siano conformi alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Articolo 5

Domanda di autorizzazione di un processo di riciclo e parere dell'Autorità

1. La procedura di autorizzazione di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1935/2004 si applica mutatis mutandis all'autorizzazione dei processi di riciclo, nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.
2. Il fascicolo tecnico deve contenere le informazioni specificate nelle linee guida per la valutazione della sicurezza di un processo di riciclo che saranno pubblicate dall'Autorità entro sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
3. Entro sei mesi dal ricevimento di una domanda valida l'Autorità esprime un parere sulla conformità del processo di riciclo alle condizioni di cui all'articolo 4.

⁽¹⁾ GU L 44 del 15.2.1978, pag. 15.

4. Il parere dell'Autorità, qualora favorevole all'autorizzazione del processo di riciclo oggetto della valutazione, comprende le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del processo di riciclo;
- b) se del caso, eventuali raccomandazioni, condizioni o restrizioni relative all'input di materia plastica;
- c) se del caso, eventuali raccomandazioni, condizioni o restrizioni relative al processo di riciclo;
- d) se del caso, eventuali criteri per caratterizzare la plastica riciclata;
- e) se del caso, eventuali raccomandazioni relative alle condizioni riguardanti il campo di applicazione della plastica riciclata;
- f) se del caso, eventuali raccomandazioni riguardanti la conformità del controllo del processo di riciclo alle condizioni dell'autorizzazione.
- e) eventuali condizioni o restrizioni riguardanti il processo di riciclo;
- f) l'eventuale caratterizzazione della plastica riciclata;
- g) eventuali condizioni riguardanti il campo di applicazione della plastica riciclata prodotta dal processo di riciclo;
- h) eventuali prescrizioni concernenti il controllo della conformità del processo di riciclo alle condizioni dell'autorizzazione;
- i) la data di decorrenza dell'autorizzazione.

Articolo 6

Autorizzazione del processo di riciclo

1. La Commissione adotta una decisione rivolta al richiedente rilasciando o rifiutando l'autorizzazione del processo di riciclo.

Si applica l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2. La decisione tiene conto del parere dell'Autorità, delle disposizioni pertinenti del diritto comunitario e di altri fattori legittimi rilevanti in materia.

Se la decisione non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione fornisce una spiegazione dei motivi alla base di tale divergenza.

3. La decisione che rilascia l'autorizzazione include i dati seguenti:

- a) la denominazione del processo di riciclo;
- b) il nome e l'indirizzo dei titolari dell'autorizzazione;
- c) una breve descrizione del processo di riciclo;
- d) eventuali condizioni o restrizioni riguardanti l'input di materia plastica;

4. La decisione relativa al rilascio o al rifiuto dell'autorizzazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. L'autorizzazione rilasciata al titolare dell'autorizzazione è valida su tutto il territorio della Comunità.

Il processo di riciclo autorizzato è iscritto nel registro di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 7

Doveri connessi all'autorizzazione

1. Dopo il rilascio di un'autorizzazione conformemente al presente regolamento, il titolare dell'autorizzazione o qualsiasi altro operatore del settore che impieghi sotto licenza il processo di riciclo autorizzato si conforma alle condizioni o restrizioni eventualmente associate all'autorizzazione.

Qualsiasi trasformatore che impieghi plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato o qualsiasi operatore del settore che utilizzi materiali od oggetti contenenti plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato deve rispettare ogni condizione o restrizione connessa a tale autorizzazione.

2. Il titolare dell'autorizzazione o qualsiasi altro operatore del settore che impieghi sotto licenza il processo di riciclo informa immediatamente la Commissione di ogni nuova informazione scientifica o tecnica che potrebbe ripercuotersi sulla valutazione di sicurezza del processo di riciclo in relazione alla salute umana.

All'occorrenza l'Autorità riesamina la valutazione.

3. Il rilascio di un'autorizzazione non diminuisce la responsabilità generale, civile e penale dell'operatore del settore relativamente al processo di riciclo autorizzato, al materiale o all'oggetto che contiene plastica riciclata proveniente da tale processo di riciclo autorizzato e al prodotto alimentare in contatto col detto materiale od oggetto.

Articolo 8

Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione del processo di riciclo

1. Il titolare di un'autorizzazione può richiedere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la modifica di un'autorizzazione già rilasciata.

2. Alla domanda di cui al paragrafo 1 sono allegati:

- a) un riferimento alla domanda originaria;
- b) un fascicolo tecnico contenente le nuove informazioni in conformità delle linee guida di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
- c) una nuova sintesi completa del fascicolo tecnico in forma standardizzata.

3. Di propria iniziativa o in seguito alla richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l'Autorità valuta se il parere o l'autorizzazione sia ancora conforme al presente regolamento, seguendo all'occorrenza la procedura di cui all'articolo 5.

4. La Commissione esamina senza indugio il parere dell'Autorità e prepara, all'occorrenza, un progetto di decisione.

5. Un progetto di decisione che comporti la modifica di un'autorizzazione deve specificare quali modifiche debbano essere apportate alle condizioni di impiego ed eventualmente alle restrizioni associate a tale autorizzazione.

6. Se del caso, l'autorizzazione è modificata, sospesa o revocata conformemente all'articolo 6.

Articolo 9

Registro comunitario

1. La Commissione istituisce e aggiorna regolarmente un registro comunitario dei processi di riciclo autorizzati.

2. Il registro è accessibile al pubblico.

3. Ogni iscrizione nel registro deve includere le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 10

Controlli ufficiali

1. Il controllo ufficiale di un impianto di riciclo e di trasformazione è eseguito conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 e include, in particolare, l'audit quale mezzo di controllo tecnico conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Il controllo ufficiale verifica che i processi di riciclo corrispondano al processo autorizzato e che sia applicato un sistema efficace di assicurazione della qualità conformemente al regolamento (CE) n. 2023/2006.

3. Il titolare dell'autorizzazione notifica all'Autorità competente nello Stato membro il sito di riciclo o di fabbricazione in cui è applicato il processo di riciclo autorizzato. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione.

I siti di fabbricazione o di riciclo situati in paesi terzi sono notificati alla Commissione.

La Commissione mette a disposizione e aggiorna un registro dei siti di riciclo ubicati nella Comunità e in paesi terzi.

Articolo 11

Etichettatura di materiali e oggetti di plastica riciclata

L'autodichiarazione volontaria del contenuto riciclato nei materiali e negli oggetti di plastica riciclata deve essere conforme alle norme di cui alla norma ISO 14021:1999 o equivalente.

Articolo 12

Dichiarazione di conformità e conservazione delle registrazioni

1. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2002/72/CE, la dichiarazione di conformità di materiali ed oggetti di plastica riciclata deve contenere le informazioni di cui alla parte A dell'allegato I del presente regolamento.

2. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2002/72/CE, la dichiarazione di conformità della plastica riciclata deve contenere le informazioni di cui alla parte B dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 13

Norme transitorie per l'autorizzazione dei processi di riciclo

1. Per la fase iniziale di autorizzazione dei processi di riciclo è applicata la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7, nel rispetto dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Nei 18 mesi successivi alla pubblicazione delle linee guida dell'Autorità per la valutazione della sicurezza di un processo di riciclo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, gli operatori del settore che richiedono un'autorizzazione devono presentare una domanda conformemente all'articolo 5.
3. La Commissione mette a disposizione del pubblico un registro dei processi di riciclo per cui è stata presentata una domanda valida a norma del paragrafo 2.
4. L'autorità esprime, entro il periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un parere su ogni processo di riciclo per il quale è stata presentata una domanda valida. Il termine di sei mesi per la formulazione del parere, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, non è applicabile.
5. Sono escluse dall'esame finalizzato all'autorizzazione iniziale le domande sulle quali l'Autorità non abbia potuto formulare un parere a causa del mancato rispetto da parte del richiedente del termine previsto per la presentazione di informazioni supplementari a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
6. Entro sei mesi dal ricevimento di tutti i pareri di cui al paragrafo 4 la Commissione presenta al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, che esprime un parere, un progetto di decisione relativa al rilascio o al rifiuto dell'autorizzazione dei processi di riciclo di cui al paragrafo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

Articolo 14

Misure transitorie per il commercio e l'impiego di plastica riciclata

1. Per sei mesi a decorrere dalla data di adozione delle decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 6 sono consentiti il commercio e l'impiego di plastica riciclata proveniente da un processo di riciclo già esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per il quale l'autorizzazione sia stata rifiutata oppure non sia stata presentata una domanda valida a norma dell'articolo 13.
2. Sono consentiti, fino all'esaurimento delle scorte, il commercio e l'impiego di materiali ed oggetti di plastica riciclata contenenti plastica riciclata proveniente da un processo di riciclo già esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per il quale l'autorizzazione sia stata rifiutata oppure non sia stata presentata una domanda valida a norma dell'articolo 13.

Articolo 15

Modifica del regolamento (CE) n. 2023/2006

L'allegato del regolamento (CE) n. 2023/2006 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, gli articoli 3, 9, 10 e 12 sono applicabili a decorrere dalla data di adozione delle decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 6. Fino ad allora continuano ad applicarsi negli Stati membri le norme nazionali vigenti relative ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata e alle plastiche riciclate.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

PARTE A

Informazioni supplementari nella dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata

La dichiarazione scritta di cui all'articolo 12, paragrafo 1, deve contenere le seguenti informazioni supplementari:

Una dichiarazione che è stata impiegata esclusivamente plastica riciclata proveniente da un processo di riciclo autorizzato e l'indicazione del numero di registro CE di tale processo autorizzato.

PARTE B

Informazioni supplementari nella dichiarazione di conformità della plastica riciclata

La dichiarazione scritta di cui all'articolo 12, paragrafo 2, deve contenere le seguenti informazioni supplementari:

1. dichiarazione che il processo di riciclo sia stato autorizzato, con indicazione del numero di registro CE del processo di riciclo autorizzato;
2. dichiarazione che l'input di materia plastica, il processo di riciclo e la plastica riciclata siano conformi alle specifiche per cui è stata rilasciata l'autorizzazione;
3. dichiarazione che viene applicato un sistema di assicurazione della qualità a norma della sezione B dell'allegato del regolamento (CE) n. 2023/2006.

—

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento (CE) n. 2023/2006 è così modificato:

(1) dopo il titolo è inserita la seguente sezione:

«A. Inchiostri da stampa»

(2) è aggiunta la seguente sezione:

«B. Sistema di assicurazione della qualità per i processi di riciclo di plastica di cui al regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione

1. Il sistema di assicurazione della qualità applicato dal riciclatore deve essere sufficientemente affidabile per garantire la capacità del processo di riciclo di produrre plastica riciclata conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione.
2. Tutti gli elementi, prescrizioni e disposizioni adottati dal riciclatore per il suo sistema di assicurazione della qualità devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di politiche e procedure scritte.

Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un'interpretazione uniforme delle politiche e delle procedure seguite in materia di qualità, ad esempio programmi di qualità, piani, manuali, registri e misure prese per garantire la rintracciabilità.

La documentazione comprende in particolare quanto segue:

- a) un manuale delle politiche di qualità, contenente una chiara definizione degli obiettivi di qualità del riciclatore, l'organizzazione dell'impresa e in particolare le strutture organizzative, le responsabilità del personale dirigente e la loro autorità organizzativa nell'ambito della produzione di plastica riciclata;
- b) i piani di controllo della qualità, inclusi quelli per la caratterizzazione dell'input di materia plastica e della plastica riciclata, la qualifica dei fornitori, i processi di selezione, i processi di lavaggio, i processi di pulizia profonda, i processi di riscaldamento o qualsiasi altra parte del processo che influisca sulla qualità della plastica riciclata, inclusa la scelta di punti critici per il controllo della qualità della plastica riciclata;
- c) le procedure di gestione e operative applicate per controllare e regolare l'intero processo di riciclo, incluse le tecniche d'ispezione e di assicurazione della qualità in tutte le fasi di produzione, in particolare l'istituzione di limiti ai punti critici per la qualità della plastica riciclata;
- d) i metodi di controllo del funzionamento efficace del sistema di qualità, in particolare la capacità di ottenere plastica riciclata della qualità prevista, compreso il controllo dei prodotti non conformi;
- e) i test ed i protocolli analitici o qualsiasi altra prova scientifica applicata prima, durante e dopo la produzione della plastica riciclata, la frequenza dei test e gli strumenti di prova impiegati; la calibrazione degli strumenti di prova deve essere effettuata in modo da consentire una rintracciabilità adeguata.
- f) i documenti di registrazione adottati.»

REGOLAMENTO (CE) N. 283/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2008

recante sostituzione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge «Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'OMC, il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito dazi doganali supplementari, pari al 15 % *ad valorem*, sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1º maggio 2005. Conformemente all'autorizzazione dell'OMC di sospendere le concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adeguava ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati in tale periodo alla Comunità dalla CDSOA.
- (2) I pagamenti dovuti alla CDSOA nell'anno più recente per il quale esistono dati disponibili si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio 2007 (dal 1º ottobre 2006 al 30 settembre 2007). Sulla base dei dati pubblicati dalle autorità statunitensi della «Customs and Border Protection», l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati alla Comunità è pari a 33,38 Mio USD.
- (3) Poiché l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e, di conseguenza, della sospensione è diminuita,

gli ultimi trenta prodotti figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 dovrebbero essere soppressi dall'elenco figurante nell'allegato I del medesimo regolamento.

- (4) L'imposizione di dazi doganali supplementari, pari al 15 % *ad valorem*, sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui al modificato allegato I rappresenta in un anno un valore commerciale non superiore a 33,38 Mio USD.
- (5) Allo scopo di assicurare che non vi siano ritardi nello sdoganamento delle merci escluse dal campo di applicazione del dazio doganale supplementare pari al 15 % *ad valorem*, il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2007 della Commissione (GU L 100 del 17.4.2007, pag. 16).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

I prodotti ai quali si applicano i dazi supplementari sono designati mediante i rispettivi codici NC ad otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 ⁽²⁾.

0710 40 00	6204 63 11
4803 00 31	6204 63 18
4818 30 00	6204 63 90
4818 50 00	6204 69 18
4820 10 50	6204 69 90
4820 10 90	6301 30 10
4820 30 00	6301 30 90
4820 50 00	6301 40 10
4820 90 00	6301 40 90
6103 43 00	8467 21 99
6104 63 00	8705 10 00
6203 43 11	9003 19 30
6203 43 19	9009 11 00
6203 43 90	9009 12 00

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1.»

REGOLAMENTO (CE) N. 284/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2008

recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lingot du Nord (IGP), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (IGP), Marrone di Roccadaspide (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Lingot du Nord», presentata dalla Francia, e le domande di registrazione delle denominazioni «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» e «Marrone di Roccadaspide», presentate dall'Italia, sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 151 del 5.7.2007, pag. 21 (Lingot du Nord), GU C 160 del 13.7.2007, pag. 15 (Cipolla Rossa di Tropea Calabria), GU C 160 del 13.7.2007, pag. 19 (Marrone di Roccadaspide).

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

FRANCIA

Lingot du Nord (IGP)

ITALIA

Cipolla Rossa di Tropea Calabria (IGP)

Marrone di Roccadaspide (IGP)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 285/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2008

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune del mercato dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato VII al suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi ⁽²⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.
- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.
- (4) L'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all'e-

sportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

- (5) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.
- (6) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

⁽²⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 246/2008 (GU L 75 del 18.3.2008 pag. 64).

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 28 marzo 2008 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ⁽¹⁾

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zucchero bianco	28,11	28,11

⁽¹⁾ I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso

- a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (*), Montenegro, Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;
- b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- c) territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

REGOLAMENTO (CE) N. 286/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando quanto segue:

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

(1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	64,0
	MA	52,9
	TN	125,1
	TR	123,9
	ZZ	91,5
0707 00 05	JO	178,8
	MA	69,9
	MK	99,4
	TR	174,8
	ZZ	130,7
0709 90 70	MA	56,4
	TR	118,3
	ZZ	87,4
0805 10 20	EG	46,1
	IL	58,2
	MA	58,3
	TN	54,0
	TR	71,2
	ZZ	57,6
0805 50 10	IL	119,0
	TR	124,3
	ZA	147,5
	ZZ	130,3
0808 10 80	AR	92,1
	BR	80,7
	CA	103,3
	CL	95,0
	CN	93,3
	MK	42,9
	US	121,7
	UY	60,1
	ZA	62,1
	ZZ	83,5
0808 20 50	AR	76,1
	CL	75,0
	CN	53,0
	ZA	95,8
	ZZ	75,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 287/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2008

relativo alla proroga del periodo di validità di cui all'articolo 2 *quater*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(CE) n. 1702/2003 per alcuni tipi di aeromobili. Nello stesso giorno l'Agenzia ha comunicato la decisione alla Commissione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

- (4) In particolare, nella sua decisione l'Agenzia dichiara di aver ricevuto ed accolto domande di certificazione e/o convalida dei certificati di omologazione rilasciati dalle autorità competenti dell'ex Unione sovietica riguardanti due aeromobili: l'aereo di tipo Antonov AN-26, con la possibilità di esaminare anche la certificazione dell'aereo di tipo AN-26B, e l'elicottero di tipo Kamov-32A11BC, con la possibilità di esaminare anche la certificazione dell'elicottero di tipo Kamov-32A12.

considerando quanto segue:

- (1) Agli aeromobili che rientrano nell'ambito dell'articolo 2 *quater* del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione ⁽²⁾, e che soddisfano le apposite specifiche di aeronavigabilità ivi istituite gli Stati membri devono rilasciare certificati di aeronavigabilità ristretti che consentano loro di proseguire fino al 28 marzo 2008 le attività che gli aeromobili erano autorizzati ad effettuare prima del 28 marzo 2007.

- (5) Nella sua decisione l'Agenzia conclude inoltre di poter ultimare la procedura di certificazione di questi tipi di aerei entro il 28 settembre 2009.

- (2) L'articolo 2 *quater*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003 stabilisce che la Commissione può prorogare il periodo di validità di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo di un massimo di 18 mesi per aeromobile, purché l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l'Agenzia») abbia avviato un processo di certificazione di tale tipo di aeromobile anteriormente al 28 marzo 2008 e purché essa ritenga che tale processo possa concludersi entro il periodo addizionale di validità.

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo di validità di cui all'articolo 2 *quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1702/2003 è prorogato fino al 28 settembre 2009 per gli aerei di tipo Antonov AN-26 e AN-26B e per gli elicotteri di tipo Kamov-32A12 e Kamov-32A11BC.

- (3) A norma dell'articolo 2 *quater*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003 l'Agenzia ha formulato, il 15 febbraio 2008, una decisione affinché siano soddisfatte le condizioni per la proroga del periodo di validità di cui all'articolo 2 *quater*, paragrafo 2, del regolamento

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 334/2007 della Commissione (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 39).

⁽²⁾ GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 375/2007 (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 3).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2008.

Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ prevede che alcune misure debbano essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non

essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

(3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁶⁾ relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.

(4) La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE onde tener conto degli sviluppi tecnici sopravvenuti sui mercati finanziari e assicurare l'applicazione uniforme della direttiva medesima. Si tratta delle misure intese ad adeguare le definizioni o a modificare la portata delle esenzioni ai sensi della presente direttiva, ad approfondire o a completare le disposizioni di detta direttiva concernenti i requisiti di organizzazione o le condizioni di esercizio che si applicano alle imprese di investimento o agli enti creditizi, nonché ad aggiungere disposizioni di dettaglio riguardanti gli obblighi di trasparenza pre e post-negoziazione che si impongono alle diverse sedi di negoziazione contemplate dalla direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/39/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5) La direttiva 2004/39/CE prevede un limite di durata per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di

⁽¹⁾ GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

⁽²⁾ GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽⁶⁾ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

controllare l'esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte miranti ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, è opportuno sopprimere il disposto di cui alla direttiva 2004/39/CE che contempla un limite di durata.

- (6) La Commissione dovrebbe valutare, a intervalli regolari, il funzionamento delle disposizioni riguardanti le competenze di esecuzione ad essa conferite al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di determinare se la portata di tali competenze e i requisiti procedurali imposti alla Commissione siano adeguati nonché di garantire sia l'efficienza sia la responsabilità democratica.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2004/39/CE.
- (8) Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2004/39/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Non occorre pertanto adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2004/39/CE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 2, paragrafo 3 è modificato come segue:

a) l'inciso «, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b) è aggiunta la frase seguente:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.»;

- 2) l'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, punto 2), l'inciso «Agendo secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

i) l'inciso «, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

ii) è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al presente articolo, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.»;

- 3) l'articolo 13, paragrafo 10 è modificato come segue:

a) l'inciso «, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b) è aggiunta la frase seguente:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.»;

- 4) all'articolo 15, paragrafo 3, secondo e terzo comma, l'inciso «, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,» è sostituito dall'inciso «, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 64, paragrafo 3,»;

- 5) l'articolo 18, paragrafo 3 è modificato come segue:

a) l'inciso «, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.»;

- 6) l'articolo 19, paragrafo 10 è modificato come segue:

a) l'inciso «, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.»;

7) l'articolo 21, paragrafo 6 è modificato come segue:

a) l'inciso «, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.»;

8) l'articolo 22, paragrafo 3 è modificato come segue:

a) l'inciso «, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.»;

9) l'articolo 24, paragrafo 5 è modificato come segue:

a) l'inciso «, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.»;

10) l'articolo 25, paragrafo 7 è modificato come segue:

a) l'inciso «, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b) è aggiunta la frase seguente:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.»;

11) l'articolo 27, paragrafo 7 è modificato come segue:

a) l'inciso «, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.»;

12) l'articolo 28, paragrafo 3 è modificato come segue:

a) l'inciso «, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.»;

13) l'articolo 29, paragrafo 3 è modificato come segue:

a) al primo comma, l'inciso «, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.»;

14) l'articolo 30, paragrafo 3 è modificato come segue:

a) al primo comma, l'inciso «, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.»;

15) l'articolo 40, paragrafo 6 è modificato come segue:

a) l'inciso «, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.»;

16) l'articolo 44, paragrafo 3 è modificato come segue:

a) l'inciso «, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.»;

17) l'articolo 45, paragrafo 3 è modificato come segue:

a) l'inciso «, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.»;

18) l'articolo 56, paragrafo 5, è modificato come segue:

a) l'inciso «, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

b) è aggiunta la frase seguente:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.»;

19) nell'articolo 58, paragrafo 4, l'inciso «, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,» è sostituito dall'inciso «, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 64, paragrafo 3,»;

20) l'articolo 64 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.».

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche della presente direttiva, al fine di garantire l'idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi pertinenti di tale conclusione. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

DIRETTIVA 2008/11/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

dura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44 e 95,

- (3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁽⁶⁾ relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽¹⁾,

- (4) La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le misure necessarie all'attuazione della direttiva 2003/71/CE, onde tenere conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme della direttiva medesima. Tali misure sono intese ad adeguare le definizioni ed a approfondire o completare le disposizioni della direttiva 2003/71/CE specificando dettagliatamente forma e contenuti di un prospetto. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/71/CE, completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

visto il parere della Banca centrale europea⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽⁵⁾.
- (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la proce-

- (5) La direttiva 2003/71/CE prevede un limite di durata per le competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che tale decisione fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte volte ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere la disposizione che prevede tale limite di durata nella direttiva 2003/71/CE.

(1) GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2) GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1.

(3) Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(4) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6) GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

- (6) La Commissione dovrebbe valutare, a intervalli regolari, il funzionamento delle disposizioni riguardanti le competenze di esecuzione ad essa conferite al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di determinare se la portata di tali competenze e i requisiti procedurali imposti alla Commissione siano adeguati, nonché di garantire sia l'efficienza sia la responsabilità democratica.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/71/CE.
- (8) Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2003/71/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2003/71/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 2, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 7, l'articolo 14, paragrafo 8, e l'articolo 15, paragrafo 7, sono così modificati:
- a) le parole «secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2» sono soppresse;
- b) è aggiunta la frase seguente:
- «Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 2 bis.»
- 2) all'articolo 20, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare misure di esecuzione intese a stabilire criteri generali di equivalenza, basati sui requisiti di cui agli articoli 5 e 7. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 2 bis.

Sulla base dei criteri summenzionati, la Commissione può adottare misure di esecuzione secondo la procedura di rego-

lamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, stabilendo che un paese terzo garantisce l'equivalenza con la presente direttiva dei prospetti redatti nel suo territorio, in virtù della legislazione nazionale di tale paese o di prassi o procedure basate su norme internazionali definite dalle organizzazioni internazionali, compresi gli standard della IOSCO in materia di informativa.»;

3) l'articolo 24 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3. Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l'idoneità portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

DIRETTIVA 2008/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**dell'11 marzo 2008****che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

(3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁵⁾ relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4) La Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare l'allegato III e adottare e riesaminare le modalità di applicazione per le esportazioni e l'etichettatura delle batterie e degli accumulatori. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/66/CE, anche completandola con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/66/CE.

(6) Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2006/66/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che siano recepite dagli Stati membri. Non è quindi necessario stabilire disposizioni a tal fine,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1**Modifiche**

La direttiva 2006/66/CE è così modificata:

1) l'articolo 10, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4. Disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 a causa di circostanze nazionali specifiche possono essere stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Entro il 26 settembre 2007 è definita una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.»

⁽¹⁾ GU C 175 del 27.7.2007, pag. 57.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.

⁽³⁾ GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽⁵⁾ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

- 2) all'articolo 12, paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«6. L'allegato III può essere adattato o completato per tener conto dei progressi scientifici o tecnici. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.»

- 3) l'articolo 15, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti di cui al paragrafo 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.»

- 4) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Registrazione

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore sia registrato. La registrazione è soggetta agli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro. Tali obblighi di registrazione, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono stabiliti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.»

- 5) l'articolo 21 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri garantiscono che la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli sia indicata su di essi in modo visibile, leggibile ed indelebile, entro il 26 settembre 2009. Le modalità di applicazione di tale obbligo, compresi metodi armonizzati per

la determinazione della capacità e dell'uso appropriato, sono definite entro il 26 marzo 2009. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono stabilite secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.»

- b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Possono essere concesse deroghe all'obbligo di etichettatura previsto dal presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.»

- 6) l'articolo 24, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

DIRETTIVA 2008/13/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che abroga la direttiva 84/539/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La politica comunitaria per una migliore regolamentazione sottolinea l'importanza della semplificazione delle norme nazionali e comunitarie in quanto elemento di base per migliorare la competitività delle imprese e per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda di Lisbona.
- (2) Il metodo di valutazione della conformità di cui alla direttiva 84/539/CEE del Consiglio ⁽³⁾, non è più necessario per le finalità del mercato interno e del commercio con i paesi terzi.
- (3) Il funzionamento del mercato interno e la protezione degli utilizzatori e degli animali possono essere garantiti in misura maggiore mediante altre norme comunitarie.
- (4) La direttiva 84/539/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata.

- (5) L'abrogazione della direttiva 84/539/CEE implica che dopo il 31 dicembre 2008 il marchio di conformità di cui all'allegato III di tale direttiva non sarà più utilizzato e che le misure di attuazione nazionali corrispondenti siano abrogate di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 84/539/CEE è abrogata a partire dal 31 dicembre 2008.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

⁽¹⁾ Parere del 16 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.

⁽³⁾ GU L 300 del 19.11.1984, pag. 179. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

DIRETTIVA 2008/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 85/611/CEE del Consiglio ⁽³⁾ prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

(3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁵⁾ relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in

vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie all'attuazione della direttiva 85/611/CEE adottando modifiche tecniche che chiariscano le definizioni allo scopo di garantire un'applicazione uniforme di tale direttiva in tutta la Comunità, nonché allineando la terminologia e la formulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli o.i.c.v.m. e le materie connesse. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 85/611/CEE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 85/611/CEE.

(6) Dato che le modifiche apportate alla direttiva 85/611/CEE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1**Modifiche**

Gli articoli 53 bis e 53 ter della direttiva 85/611/CEE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 53 bis

La Commissione adotta modifiche tecniche della presente direttiva nei seguenti settori:

- a) chiarimento delle definizioni volto a garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità;
- b) allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli o.i.c.v.m. e le materie connesse.

⁽¹⁾ GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

⁽³⁾ GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽⁵⁾ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 53 *ter*, paragrafo 2.

Articolo 53 ter

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2004/8/CE (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 33).»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

DIRETTIVA 2008/19/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2002/83/CE relativa all'assicurazione sulla vita, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che istituisce la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo alcuni di questi elementi o completandolo con nuovi elementi non essenziali.

⁽¹⁾ GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 marzo 2008.

⁽³⁾ GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁵⁾ relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore, adottati ai sensi dell'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4) La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le misure necessarie all'esecuzione della direttiva 2002/83/CE, per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore assicurativo o nei mercati finanziari e per garantire un'applicazione uniforme di tale direttiva. Tali misure sono destinate ad adeguare gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile, a estendere l'elenco delle forme giuridiche, a modificare l'elenco dei rami assicurativi o adattare la terminologia utilizzata in tale elenco, a precisare o adeguare gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, a modificare l'elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche e le regole di dispersione degli investimenti, a modificare le disposizioni volte a temperare le regole della congruenza, a precisare le definizioni e ad apportare le modifiche tecniche necessarie delle norme relative alla fissazione dei massimali applicabili ai tassi di interesse. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/83/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2002/83/CE di conseguenza.

(6) Poiché le modifiche apportate alla direttiva 2002/83/CE con la presente direttiva sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano attuate dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2002/83/CE è modificata come segue:

⁽⁵⁾ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

- 1) all'articolo 64 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le seguenti modifiche tecniche, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 2»;

- 2) l'articolo 65 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

- b) il paragrafo 3 è abrogato.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

DIRETTIVA 2008/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

(3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁶⁾ relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie all'attuazione della direttiva 2005/60/CE onde tener conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e garantire l'applicazione uniforme della direttiva medesima. Si tratta, nello specifico, di misure intese a chiarire gli aspetti tecnici di alcune definizioni di cui alla direttiva 2005/60/CE, ad adottare criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un rischio basso o elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, per valutare se sia giustificato o meno applicare tale direttiva a determinate persone che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata, nonché ad adeguare gli importi di cui alla direttiva tenendo conto degli sviluppi economici e delle modifiche dei parametri internazionali. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2005/60/CE, anche completando tale direttiva con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5) La direttiva 2005/60/CE prevede un limite di durata per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte volte ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere la disposizione di cui alla direttiva 2005/60/CE che contempla tale limite di durata.

⁽¹⁾ GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

⁽²⁾ GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 marzo 2008.

⁽⁴⁾ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/64/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽⁶⁾ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

- (6) La Commissione dovrebbe valutare, a intervalli regolari, il funzionamento delle disposizioni riguardanti le competenze di esecuzione ad essa conferite al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di determinare se la portata di tali competenze e i requisiti procedurali imposti alla Commissione siano adeguati, nonché di garantire sia l'efficienza sia la responsabilità democratica.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/60/CE.
- (8) Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2005/60/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2005/60/CE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 40, paragrafo 1, è così modificato:
- a) i termini «, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2,» sono soppressi;
- b) è aggiunto il seguente comma:
- «Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 2 bis.»;
- 2) l'articolo 40, paragrafo 3, è così modificato:
- a) i termini «, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2,» sono soppressi;

- b) è aggiunto il seguente comma:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 2 bis.»;

- 3) l'articolo 41 è così modificato:

- a) è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

- b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal paragrafo seguente:

«3. Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l'idoneità portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

DIRETTIVA 2008/21/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica la direttiva 91/675/CEE del Consiglio, che istituisce un comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/675/CEE del Consiglio ⁽³⁾ prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

(3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁵⁾ relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in

vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4) Le misure necessarie per l'esecuzione delle direttive nei settori dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione diretta sulla vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tali direttive anche completandole con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/675/CEE.

(6) Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 91/675/CEE con la presente direttiva sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1***Modifiche**

La direttiva 91/675/CEE è modificata come segue:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE ^(*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

^(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).»;

⁽¹⁾ GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

⁽³⁾ GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽⁵⁾ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

2) è inserito il seguente articolo:

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

«Articolo 2 bis

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

DIRETTIVA 2008/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.
- (3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁶⁾ relativa alla

decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

- (4) La Commissione dovrebbe avere il potere di decidere le misure necessarie all'attuazione della direttiva 2004/109/CE per chiarire gli aspetti tecnici di alcune definizioni di cui alla direttiva medesima, segnatamente la durata massima del consueto ciclo di regolamento a breve, il calendario dei giorni di negoziazione, le circostanze nelle quali una persona sarebbe dovuta venire a conoscenza dell'acquisizione o della cessione dei diritti di voto, le condizioni di indipendenza che devono essere soddisfatte dai market maker e dalle società di gestione; per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari; per chiarire la natura della revisione limitata e definire il contenuto minimo delle relazioni finanziarie sintetiche; per elaborare ulteriori procedure in materia di notifica e pubblicazione delle partecipazioni rilevanti nonché procedure relative al deposito delle informazioni previste dalla regolamentazione presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'emittente; per definire norme minime per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione e per l'istituzione dei meccanismi per lo stoccaggio. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/109/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

- (5) La direttiva 2004/109/CE prevede un limite di durata per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte intese ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, dovrebbe essere soppresso il disposto di cui alla direttiva 2004/109/CE che contempla un limite di durata.

⁽¹⁾ GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

⁽²⁾ GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 marzo 2008.

⁽⁴⁾ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽⁶⁾ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

- (6) La Commissione dovrebbe valutare, a intervalli regolari, il funzionamento delle disposizioni riguardanti le competenze di esecuzione ad essa conferite al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di determinare se la portata di tali competenze e i requisiti procedurali imposti alla Commissione siano adeguati nonché di garantire sia l'efficienza sia la responsabilità democratica.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2004/109/CE.
- (8) Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2004/109/CE con la presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2004/109/CE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta, secondo le procedure di cui all'articolo 27, paragrafi 2 e 2 bis, misure di esecuzione concernenti le definizioni di cui al paragrafo 1.

In particolare la Commissione:

- a) ai fini del paragrafo 1, lettera i), punto ii), stabilisce la procedura in base alla quale l'emittente può effettuare la scelta dello Stato membro d'origine;
- b) quando ciò sia appropriato ai fini della scelta dello Stato membro d'origine di cui al paragrafo 1, lettera i), punto ii), adegua il periodo triennale in riferimento ai dati relativi all'emittente alla luce di eventuali nuovi obblighi previsti dal diritto comunitario in materia di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; e
- c) ai fini del paragrafo 1, lettera l), stila un elenco indicativo dei mezzi che non possono essere considerati mezzi elettronici, tenendo conto dell'allegato V della

direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (*), secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Le misure di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.

(*) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).;

- 2) l'articolo 5, paragrafo 6, è modificato come segue:

a) al primo comma, le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2,» sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure di cui alla lettera a) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Le misure di cui alle lettere b) e c), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.

Se del caso, la Commissione può altresì adattare il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»

- 3) l'articolo 9, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

«7. La Commissione adotta misure di esecuzione per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 2, 4, e 5. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.

La Commissione definisce la durata massima del «ciclo di regolamento a breve» di cui al paragrafo 4 del presente articolo, nonché idonei meccanismi di controllo da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine. Le misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.

Inoltre, la Commissione può stilare un elenco degli eventi di cui al paragrafo 2 del presente articolo secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2,;

4) l'articolo 12, paragrafo 8, è modificato come segue:

a) le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2,» sono soppresse;

b) è aggiunto il seguente comma:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

5) l'articolo 13, paragrafo 2, è modificato come segue:

a) le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2,» sono soppresse;

b) è aggiunto il seguente comma:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

6) gli articoli 14, paragrafo 2, 17, paragrafo 4, e 18, paragrafo 5, sono così modificati:

a) le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2,» sono soppresse;

b) è aggiunta la seguente frase:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

7) l'articolo 19, paragrafo 4, è modificato come segue:

a) al primo comma, le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2,» sono soppresse;

b) è aggiunto il seguente comma:

«Le misure di cui al primo e al secondo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

8) l'articolo 21, paragrafo 4, è modificato come segue:

a) al primo comma, le parole «secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2» sono soppresse;

b) è aggiunto il seguente comma:

«Le misure di cui al primo, al secondo e al terzo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

9) l'articolo 23 è modificato come segue:

a) il paragrafo 4 è così modificato:

i) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Nel contesto del punto ii) del primo comma, la Commissione adotta altresì misure di esecuzione relative alla valutazione dei principi contabili riguardanti emittenti di più di un paese. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

ii) è aggiunto il seguente comma:

«Nel contesto del comma precedente, la Commissione adotta altresì misure di esecuzione intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili riguardanti emittenti di più di un paese. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»;

b) il paragrafo 5 è modificato come segue:

i) le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2,» sono soppresse;

ii) è aggiunta la seguente frase:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»

c) al paragrafo 7 è aggiunto il seguente comma:

«La Commissione adotta altresì misure di esecuzione intese a stabilire criteri di equivalenza generali ai fini del primo comma. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis.»

10) l'articolo 27 è modificato come segue:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa.»

b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3. Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l'idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi pertinenti a tale conclusione. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

DIRETTIVA 2008/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.
- (3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁶⁾ relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regola-

mentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

- (4) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie all'attuazione della direttiva 2006/49/CE onde tener conto, tra le altre cose, degli sviluppi tecnici sopravvenuti sui mercati finanziari e assicurare un'applicazione uniforme della direttiva medesima. Si tratta, nello specifico, di misure intese a chiarire le definizioni, ad adeguare il disposto della direttiva mediante adattamenti tecnici relativi alla determinazione dei fondi propri, all'organizzazione, al calcolo e alla valutazione dei rischi e delle esposizioni e alle categorie di imprese di investimento soggette a detta direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/49/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.
- (5) La direttiva 2006/49/CE prevede un limite di durata per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte volte ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere la disposizione di cui alla direttiva 2006/49/CE che contempla un limite di durata.
- (6) La Commissione dovrebbe valutare, a intervalli regolari, il funzionamento delle disposizioni riguardanti le competenze di esecuzione ad essa conferite al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di determinare se la portata di tali competenze e i requisiti procedurali imposti alla Commissione siano adeguati, nonché di garantire sia l'efficienza sia la responsabilità democratica.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/49/CE.

⁽¹⁾ GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

⁽²⁾ GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 marzo 2008.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽⁶⁾ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

- (8) Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2006/49/CE con la presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2006/49/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 41 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la frase «secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2» è soppressa;

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le misure di cui al paragrafo 1, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 42, paragrafo 2.»

- 2) l'articolo 42 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.»

- b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3. Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l'idoneità portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

DIRETTIVA 2008/39/CE DELLA COMMISSIONE**del 6 marzo 2008****che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/72/CE ⁽²⁾ della Commissione è una direttiva specifica, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1935/2004, e armonizza le norme relative all'autorizzazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- (2) La direttiva 2002/72/CE istituisce elenchi di sostanze autorizzate che possono essere impiegate nella produzione di questi materiali e oggetti, in particolare additivi e monomeri, le restrizioni al loro impiego, e introduce norme sulla loro etichettatura e sulle informazioni da fornire ai consumatori o agli operatori dell'industria alimentare ai fini dell'impiego corretto di tali materiali e oggetti.
- (3) L'attuale elenco di additivi di cui alla direttiva 2002/72/CE è un elenco incompleto, in quanto non contiene tutte le sostanze attualmente ammesse in uno o più Stati membri.
- (4) Tale elenco, in base all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2002/72/CE nella sua forma attuale, è ritenuto incompleto fintanto che la Commissione non decide, in accordo all'articolo 4 bis, che esso diventa un elenco positivo comunitario di additivi autorizzati.
- (5) Per quanto concerne gli additivi che sono attualmente consentiti negli Stati membri, il periodo di tempo concesso per la presentazione dei dati necessari affinché la loro sicurezza possa essere valutata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito: «l'Autorità») per la

loro inclusione nell'elenco comunitario è scaduto il 31 dicembre 2006. È quindi possibile fissare la data a decorrere dalla quale l'elenco di additivi comunitari diventerà un elenco positivo. Tenendo conto del tempo necessario all'Autorità per valutare tutte le domande presentate entro il termine stabilito tale data dovrebbe essere il gennaio 2010.

- (6) È inoltre opportuno chiarire il ruolo dell'elenco provvisorio di cui all'articolo 4 bis, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2002/72/CE nella sua forma attuale, nonché il modo in cui verrà aggiornato. L'elenco provvisorio contiene gli additivi per i quali sono stati forniti i dati necessari entro i limiti temporali stabiliti e conformemente ai requisiti fissati dall'Autorità, ma non è stata ancora presa una decisione riguardo al loro inserimento nell'elenco positivo.
- (7) Tale elenco provvisorio fornisce informazioni al pubblico riguardo agli additivi attualmente sotto valutazione in vista di un loro eventuale inserimento nell'elenco comunitario degli additivi. Non essendo dato sapere se le valutazioni relative a tutti gli additivi inseriti nell'elenco provvisorio verranno completate entro la data a decorrere dalla quale l'elenco di additivi comunitari diventerà un elenco positivo, è opportuno ammettere l'uso di tali additivi, compatibilmente con le legislazioni nazionali, fino a che la loro valutazione non sia stata conclusa e non sia stata presa una decisione riguardo al loro inserimento nell'elenco positivo degli additivi.
- (8) Quando un additivo incluso nell'elenco provvisorio viene inserito nell'elenco comunitario di additivi, o quando si decide di non inserire un additivo in tale elenco, l'additivo in questione deve essere cancellato dall'elenco provvisorio degli additivi.
- (9) Se nel corso dell'analisi dei dati relativi ad un additivo inserito nell'elenco provvisorio l'Autorità richiede informazioni supplementari, tale additivo può rimanere inserito in tale elenco finché non sia stata presa una decisione in proposito, a condizione che le informazioni siano fornite entro i limiti di tempo specificati dall'Autorità.

⁽¹⁾ GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/19/CE (GU L 97 del 12.4.2007, pag. 50).

- (10) In base ai nuovi dati concernenti la valutazione dei rischi dei monomeri e degli additivi valutati dall'Autorità⁽¹⁾, è opportuno inserire nei rispettivi elenchi comunitari di sostanze consentite alcuni additivi ammessi a livello nazionale oltre ad alcuni nuovi monomeri e additivi. Sulla base di queste nuove informazioni, per altre sostanze devono essere modificate le restrizioni e/o le specifiche già stabilite a livello comunitario. Gli allegati II, III, IV sezione A, V e VI della direttiva 2002/72/CE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

- (11) La direttiva 2005/79/CE della Commissione⁽²⁾ ha introdotto nell'elenco degli additivi l'additivo con N. Rif. 30340, denominazione *Acido 12-(acetossi) stearico, estere 2,3-bis (acetossi) di propile* e numero CAS 330198-91-9. La denominazione e il numero CAS introdotti in tale direttiva rispecchiano solo il componente principale cui fa riferimento la richiesta. Per contro, il parere fornito dall'Autorità si riferisce alla miscela di sostanze cui fa riferimento la richiesta, e non solo al componente principale. La miscela di sostanze è ora registrata nel registro CAS sotto il numero CAS 736150-63-3 e la denominazione *Gliceridi, olio di ricino mono-, idrogenati, acetati*. Per tale ragione è ora appropriato modificare la denominazione e il numero CAS al fine di aggiornare l'autorizzazione a tutte le sostanze della miscela. Tenendo conto della modifica della denominazione è assegnato un nuovo N. Rif. 55910. Giacché la sostanza in questione ricade ora sotto il N. Rif. 55910, è opportuno cancellare il N. Rif. 30340.

- (12) La direttiva 2002/72/CE dovrebbe essere di conseguenza modificata per tenere conto dei nuovi dati inerenti alla valutazione di rischio delle sostanze che l'Autorità ha valutato, fissare la data a decorrere dalla quale l'elenco di additivi diventerà un elenco positivo e chiarire il ruolo dell'elenco provvisorio di additivi.

- (13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2002/72/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'allegato III contiene un elenco comunitario di additivi che, con le restrizioni e/o le specifiche indicate, possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di plastica.

⁽¹⁾ The EFSA Journal (2007) da 555 a 563, pagg. 1-32.
The EFSA Journal (2007) da 516 a 518, pagg. 1-12.
The EFSA Journal (2007) da 452 a 454, pagg. 1-10.
The EFSA Journal (2006) da 418 a 427, pagg. 1-25.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.11.2005, pag. 35.

Gli additivi non inseriti nell'elenco comunitario di additivi possono continuare ad essere utilizzati a norma della legislazione nazionale fino al 31 dicembre 2009.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 per fabbricare materiali e oggetti di plastica possono essere usati solo gli additivi inseriti nell'elenco comunitario di additivi (elenco positivo).»;

- 2) l'articolo 4 bis è così modificato:

- a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3. La Commissione pubblica entro l'11 aprile 2008 un elenco provvisorio di additivi attualmente in fase di valutazione da parte dell'Autorità. Esso è costantemente aggiornato.

4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, gli additivi non inseriti nell'elenco comunitario di cui all'articolo in questione possono continuare ad essere utilizzati a norma della legislazione nazionale fino al 1° gennaio 2010 fintanto che siano inclusi nell'elenco provvisorio.»;

- b) è aggiunto un paragrafo 6:

«6. Un additivo deve essere cancellato dall'elenco provvisorio:

- a) se viene inserito nell'elenco comunitario degli additivi;
o

- b) se la Commissione decide di non includerlo nell'elenco comunitario degli additivi; o

- c) se nel corso dell'esame dei dati l'Autorità richiede informazioni supplementari e tali informazioni non vengono fornite entro i limiti di tempo specificati dall'Autorità.»;

- 3) gli allegati II, III, IV, sezione A, V e VI sono modificati conformemente agli allegati I, II III, IV e V della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 7 marzo 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni in modo da:

- a) consentire gli scambi e l'impiego dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che siano conformi alla direttiva 2002/72/CE come modificata dalla presente direttiva, a decorrere dal 7 marzo 2009;
- b) vietare la produzione e l'importazione nella Comunità dei materiali e degli oggetti di materia plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi alla direttiva 2002/72/CE come modificata dalla presente direttiva a partire dal 7 marzo 2010;

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato II, sezione A della direttiva 2002/72/CE è così modificato:

a) vengono inseriti, nel corretto ordine numerico, i monomeri e le altre sostanze di partenza seguenti:

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«15404	000652-67-5	1,4:3,6-Dianidrosorbitolo	LMS = 5 mg/kg. Solo per uso come comonomero nel tereftalato co-isosorbide di polietilene
19180	000099-63-8	Dicloruro dell'acido isoftalico	LMS(T) = 5 mg/kg (43) (espresso come acido isoftalico)
26305	000078-08-0	Viniltrietossisilano	LMS = 0,05 mg/kg. Solo per uso come agente di trattamento delle superfici»

b) per i seguenti monomeri e sostanze di partenza, il contenuto della colonna «Restrizioni e/o Specifiche» è sostituito dal seguente:

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«19150	000121-91-5	Acido isoftalico	LMS(T) = 5 mg/kg (43)»

ALLEGATO II

L'allegato III della direttiva 2002/72/CE è così modificato:

1) la sezione A è così modificata:

a) vengono inseriti, nel corretto ordine numerico, i seguenti additivi:

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«38875	002162-74-5	Bis(2,6-diisopropilfenil)carbodiimmide	LMS = 0,05 mg/kg. Per uso dietro uno strato di PET.
45703	491589-22-1	Acido cis1,2-ciclo-esandicarbossilico, sale di calcio	LMS = 5 mg/kg
48960	—	9,10-acido diidrossi stearico e suoi oligomeri	LMS = 5 mg/kg
55910	736150-63-3	Gliceridi, olio di ricino mono-idrogenati, acetati	
60025	—	Omopolimeri idrogenati e/o copolimeri fatti di 1-decene e/o 1-dodecene e/o 1-octene	In accordo con specifiche dell'allegato V. Non per articoli in contatto con alimenti grassi.
62280	009044-17-1	Isobutylene-butene copolimero	
70480	000111-06-8	Acido palmitico, butil estere	
76463	—	Acido poliacrilico, sali	LMS(T) = 6 mg/kg (36) (per acido acrilico)
76723	167883-16-1	Polidimetilsilossano, 3-amminopropil terminato, polimero con 4,4'-diisocianato di diciclosilmetano	In accordo con le specifiche dell'allegato V
76725	661476-41-1	Polidimetilsilossano, 3-amminopropil terminato, polimero con 1-isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilciclosilossano	In accordo con le specifiche dell'allegato V
77732	—	Glicole di polietilene (EO = 1-30, tipicamente 5) etere di butile 2-ciano 3-(4-idrossi-3-metossifenile) acrilato	LMS = 0,05 mg/kg. Solo per uso nel PET.
77733	—	Polietilenglicole (EO = 1-30, tipicamente 5) etere di butile-2-ciano-3-(4-idrossifenile) acrilato	LMS = 0,05 mg/kg. Solo per uso nel PET.
77897	—	Polietilenglicole (EO = 1-50) monoalchilettere (lineare e ramificato, C ₈ -C ₂₀), solfato, sali	LMS = 5 mg/kg
89120	000123-95-5	Acido stearico, butil estere	
95858	—	Cere, paraffine, raffinati, derivati dal petrolio o idrocarburi sintetici prodotti da materie prime	LMS = 0,05 mg/kg e conformemente alle specifiche di cui all'Allegato V. Da non usare per articoli a contatto con alimenti grassi.»

b) per i seguenti additivi, il contenuto della colonna «Restrizioni e/o specifiche» della tabella è sostituito dal seguente:

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«39815	182121-12-6	9,9-Bis(metossimetil)fluorene	LMS = 0,05 mg/kg
66755	002682-20-4	2-Metil-4-isotiazolin-3-one	LMS = 0,5 mg/kg. Da usare solo per polimeri in dispersione acquosa ed emulsioni in concentrazioni che non abbia effetti antimicrobici sulla superficie del polimero o sull'alimento stesso.»

c) sono eliminati i seguenti additivi:

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«30340	330198-91-9	Acido 12-(acetossi) stearico, estere 2,3-bis (acetossi) di propile».	

2) la sezione B è così modificata:

a) vengono inseriti, nel corretto ordine numerico, i seguenti additivi:

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«34130	—	Alchil, lineare con numero pari di atomi di carbonio (C ₁₂ -C ₂₀) dimetilammine	LMS = 30 mg/kg
53670	032509-66-3	Glicol-bis[3,3-bis(3-terz-butil-4-idrossifenil)butirrato] di etilene	LMS = 6 mg/kg;

b) per i seguenti additivi, il contenuto della colonna «Restrizioni e/o specifiche» della tabella è sostituito dal seguente:

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«72081/10	—	Resine idrocarburiche (idrogenate) derivate dal petrolio	In accordo con le specifiche dell'allegato V.»

ALLEGATO III

Nell'allegato IV, sezione A, della direttiva 2002/72/CE vengono inserite, nel corretto ordine numerico, le sostanze seguenti:

Rif.	N. CAS	Denominazione
«34130	—	Alchil, lineare con numero pari di atomi di carbonio (C12-C20) dimetilammine
39815	182121-12-6	9,9-Bis(metossimetil)fluorene
53670	032509-66-3	Glicol-bis[3,3-bis(3-terz-butil-4-idrossifenil)butirrato] di etilene»

ALLEGATO IV

Nell'allegato V, parte B della direttiva 2002/72/CE vengono inserite, nel corretto ordine numerico, le seguenti nuove specifiche:

N. Rif.	Altre specifiche
«60025	Specifiche: — Viscosità minima (a 100 °C) = 3,8 cSt — Peso molecolare medio > 450
76723	Specifiche: La frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 non deve eccedere 1,5 % p/p
76725	Specifiche: La frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 non deve eccedere 1 % p/p
95858	Specifiche: — Peso molecolare medio non inferiore a 350 — Viscosità minima (a 100 °C) = 2,5 cSt — Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 40 % (p/p)»

ALLEGATO V

L'allegato VI della direttiva 2002/72/CE è così modificato:

1) la nota (36) è sostituita dal seguente:

«⁽³⁶⁾ LMS (T) in questo specifico caso significa che la restrizione non deve eccedere la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze menzionate con numeri di Riferimento 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 e 76463.»

2) è aggiunta la nota 43:

«⁽⁴³⁾ LMS (T) in questo specifico caso significa che la restrizione non deve eccedere la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze menzionate con numeri di Riferimento 19150 e 19180.»

DIRETTIVA 2008/40/CE DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2008

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 1490/2002 ⁽³⁾ della Commissione fissano le modalità d'attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e stabiliscono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze amidosulfuron e nicosulfuron.
- (2) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dagli autori delle notifiche. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per l'amidosulfuron e il nicosulfuron, gli Stati membri relatori erano l'Austria e il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate, rispettivamente, il 31 maggio 2005 e il 7 dicembre 2005.
- (3) Le relazioni di valutazione relative all'amidosulfuron e al nicosulfuron sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'AESA e presentate alla Commissione il 22 gennaio 2007 sotto forma di rela-

zioni scientifiche dell'AESA ⁽⁴⁾. Tali rapporti sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottati il 22 gennaio 2008 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sull'amidosulfuron e sul nicosulfuron.

- (4) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti amidosulfuron e nicosulfuron possono considerarsi rispondenti, in linea di massima, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È perciò opportuno iscrivere tali sostanze attive nell'allegato I, affinché tutti gli Stati membri possano rilasciare ai sensi della suddetta direttiva le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari che le contengono.
- (5) È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove disposizioni derivanti dall'iscrizione.
- (6) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, derivanti dall'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione per il riesame delle autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti amidosulfuron e nicosulfuron così da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni elencate nell'allegato I. Gli Stati membri modificheranno, sostituiranno o revocheranno, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità alla direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto, sarà accordato un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo relativo all'allegato III per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni suo impiego previsto, ai sensi dei principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/76/CE della Commissione (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 100).

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

⁽³⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2007 (GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19).

⁽⁴⁾ EFSA Scientific Report (2007) 116, 1-86, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance amidosulfuron (adottato il 14 novembre 2007).

EFSA Scientific Report (2007) 120, 1-91, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance nicosulfuron (adottato il 29 novembre 2007).

- (7) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione ⁽¹⁾ ha dimostrato che possono emergere difficoltà nell'interpretare gli obblighi dei titolari di autorizzazioni vigenti rispetto all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è perciò necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di poter accedere a un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato II della suddetta direttiva. Tuttavia, tale chiarimento non impone nuovi obblighi agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate per modificare l'allegato I.
- (8) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.
- (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Entro il 30 aprile 2009, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dal 1º maggio 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1. Se necessario, gli Stati membri, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, modificano o revocano entro il 30 aprile 2009 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive l'amidosulfuron e il nicosulfuron.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda l'amidosulfuron e il nicosulfuron, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell'autorizzazione posseda o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni dell'articolo 13 della direttiva stessa.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente amidosulfuron e nicosulfuron come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 ottobre 2008 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I della suddetta direttiva riguardante rispettivamente l'amidosulfuron e il nicosulfuron. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfi le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE.

Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente amidosulfuron e nicosulfuron come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 ottobre 2012; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente amidosulfuron e nicosulfuron come sostanza attiva in combinazione con altre, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 ottobre 2012 o entro il termine, se successivo a tale data, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1º novembre 2008.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10). Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27).

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (%)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«175	Amidosulfuron CAS n. 120923-37-7 CIPAC n. 515	3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)- 1-(N-methyl-N-methylsulfonyl)- aminosulfonylurea oppure 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)- 3-mesyl(methyl) sulfamoylurea	≥ 970 g/kg	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PART E A Può essere autorizzato solo l'uso come erbicida. PART E B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti amidosulfuron per usi diversi dal trattamento di prati e pascoli, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'amidosulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. In questa valutazione complessiva gli Stati membri presteranno particolare attenzione: — alla protezione delle acque sotterranee a causa del rischio di contaminazione di tali acque con prodotti di degradazione quando la sostanza attiva è impiegata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche, — la protezione delle piante acquatiche. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, ove necessario, misure di riduzione dei rischi, ad esempio zone tampone.

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
176	Nicosulfuron CAS n. 111991-09-4 CIPAC n. 709	2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl-N,N-dimethylnicotinamide oppure 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-dimethylcarbamoyl-2-pyridyl)sulfonylurea	≥ 930 g/kg	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del nicosulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. In questa valutazione complessiva gli Stati membri presterranno particolare attenzione: — alla possibile esposizione dell'ambiente acquatico al metabolita DUDN laddove il nicosulfuron sia impiegato in regioni sensibili dal punto di vista delle condizioni del suolo, — alla protezione delle piante acquatiche e a garantire che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano eventuali misure di riduzione dei rischi, ad esempio zone tampone, — alla protezione delle piante non bersaglio e a garantire che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano eventuali misure di riduzione del rischio come una zona cuscinetto interna non trattata, — alla protezione delle acque sotterranee e delle acque di superficie in zone vulnerabili dal punto di vista del suolo e delle condizioni climatiche.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nelle relative relazioni di riesame.

DIRETTIVA 2008/41/CE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2008

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva cloridazon

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 1490/2002 ⁽³⁾ fissano le modalità d'attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e stabiliscono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il cloridazon.

(2) Gli effetti del cloridazon sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dal notificante. I suddetti regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) le relazioni di valutazione e le pertinenti raccomandazioni, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il cloridazon lo Stato membro relatore era la Germania e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 16 marzo 2005.

(3) La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'AESA e presentata alla Commissione il 27 luglio 2007 come

rapporto scientifico dell'AESA sul cloridazon ⁽⁴⁾. Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ultimata il 4 dicembre 2007 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al cloridazon.

(4) Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti cloridazon possano ottemperare in linea di massima alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il cloridazon nell'allegato I affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni della citata direttiva.

(5) È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.

(6) Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE come conseguenza dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione, affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti cloridazon in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni elencate nell'allegato I. Gli Stati membri dovrebbero modificare o ritirare, se del caso, le autorizzazioni esistenti o rilasciare nuove autorizzazioni conformi alle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario per ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/40/CE della Commissione (GU L 87 del 29.3.2008, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

⁽³⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2007 (GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19).

⁽⁴⁾ Rapporto scientifico AESA (2007) 108, pagg. 1-82, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chloridazon (adottato il 27 luglio 2007, versione del 31 luglio 2007).

- (7) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione ⁽¹⁾, ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri e ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate a modifica dell'allegato I.
- (8) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.
- (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2009 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il cloridazon.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva riguardanti il cloridazon, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione; entro la stessa data gli Stati membri verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di tale direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13 della direttiva stessa.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente cloridazon come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 dicembre 2008 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al cloridazon nell'allegato I della suddetta direttiva. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente cloridazon come unica sostanza attiva, ove necessario modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2012; oppure
- b) nel caso di prodotti contenenti cloridazon come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2012 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27).

ALLEGATO

Vedi da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
191	Cloridazon N. CAS 1698-60-8 N. CIPAC 111	5-amino-4-cloro-2-phenylpyridazin-3(2H)-one	920 g/kg L'impurità derivante dal processo di produzione 4-amino-5-cloro-isomer può costituire un problema tossicologico e non può superare il livello massimo di 60 g/kg.	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PART E A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida con un livello massimo di 2,6 kg/ha ogni tre anni sullo stesso campo. PART E B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si terrà conto delle conclusioni della relazione di riesame sul cloridazon, in particolare delle appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 dicembre 2007. In questa valutazione complessiva gli Stati membri presteranno particolare attenzione: — alla sicurezza dell'operatore e a garantire che le condizioni d'uso impongano l'impiego di adeguate attrezzature protettive personali, — alla protezione degli organismi acquatici, — alla possibile contaminazione delle acque freatiche quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile, nonché alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle zone vulnerabili, ove necessario, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee da metaboliti B e B1.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

AUGUSTA IANNINI, direttore

ALFONSO ANDRIANI, redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregoriotti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale	€ 309,00
		- semestrale	€ 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giuristi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della C.E.: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale	€ 682,00
		- semestrale	€ 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € 295,00
- semestrale € 162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € 85,00
- semestrale € 53,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 8 0 5 2 9 *

€ 5,00